



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO DI LONGI

Dei Comuni di Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Mirto e San Salvatore di Fitalia

Via Vittorio Veneto 98070 – LONGI (Me) ☎ 0941-485153

CODICE MECCANOGRAFICO: MEIC847009 – AMBITO TERRITORIALE: SIC0016

CODICE FISCALE: 84004830836 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFXP2

PEO: meic847009@istruzione.it – PEC: meic847009@pec.istruzione.it

Sito web: <http://www.comprensivolongi.edu.it>

Istituto Comprensivo Statale - Longi
Prot. 0000247 del 17/01/2022
(Uscita)

A.S. 2021-22
Circolare n. 147

Al personale
Alle famiglie
Agli alunni
Al DSGA
Atti
Sito

Oggetto: Modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-COV 2 in ambito scolastico

Si comunica alle componenti in indirizzo che è stato pubblicato il Decreto-legge 7 gennaio 2022 n. 1, per fronteggiare l'emergenza Covid-19, all'interno del quale sono state previste nuove norme per il contenimento dell'epidemia in ambito scolastico.

Le nuove disposizioni vengono di seguito illustrate.

Scuola dell'Infanzia

- In presenza di **un caso di positività**, si applica al gruppo classe/sezione la sospensione delle attività didattiche per dieci giorni;
- misura sanitaria per i bambini: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico con risultato negativo;
- per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)
-

Scuola Primaria

- In presenza di **un solo caso di positività** nella classe vengono disposte le seguenti misure:
 - a) per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede attività didattica in presenza. Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri;
 - b) misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi

- primapossibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5). In merito all'esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola.
- c) per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza. In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.
- In presenza di almeno **due casi positivi** vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe:
 - a) è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
 - b) misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.
 - c) per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Scuola Secondaria di I grado

- In presenza di **un caso di positività** nella classe vengono disposte le seguenti misure.
 - a) Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede attività didattica in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
 - b) misura sanitaria per gli allievi: Auto-sorveglianza.
 - c) per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.
- In presenza di **due casi positivi** nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:
 - a) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede attività didattica sospesa; si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni; misura sanitaria per gli allievi: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.
 - b) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede attività didattica in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri; misura sanitaria per gli allievi: Auto-sorveglianza.

Per il caso in esame corre l'obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato. L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente *“per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo”*.

- c) per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
- In presenza di almeno **tre casi di positività** nella classe vengono disposte le seguenti misure.
 - a) Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede attività didattica sospesa; si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni; misura sanitaria per gli allievi: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
 - b) per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all'art. 5, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

Alla luce della nuova normativa il Ministero dell'Istruzione precisa che i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, **devono essere dimostrati dall'alunno interessato**.

L'istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti dagli alunni. Al fine di consentire lo svolgimento del controllo, l'istituzione scolastica che venga a conoscenza di una doppia positività nell'ambito di una classe, dovrà effettuare una tempestiva comunicazione alle famiglie della medesima classe, ricordando la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza solo qualora risultino in possesso dei requisiti previsti, ovvero per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo.

Dal **giorno successivo alla comunicazione** effettuata alle famiglie, **il dirigente scolastico, o altro soggetto da lui delegato**, dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma per la frequenza

in presenza degli alunni della classe in questione. Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo **visione del Green Pass** e/o di **altra idonea certificazione**, in cui sia riportata la **data dell'ultima somministrazione del vaccino o dell'avvenuta guarigione** entro i 120giorni indicati dalla norma citata.

Il trattamento verrà espletato dall'istituzione scolastica, nella qualifica di "Titolari del trattamento", nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 - GDPR e d.lgs. n. 196/2003) e, pertanto, in ottemperanza ai principi di cui all'art. 5 del GDPR, con conseguente adozione di apposite misure:

- utilizzo dei soli dati indispensabili ai fini della dimostrazione dei requisiti per poter frequentare in presenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022;
- svolgimento delle sole operazioni di trattamento indispensabili rispetto alla finalità perseguita, con esclusione nella fattispecie di qualsiasi attività di raccolta, archiviazione, conservazione, divulgazione, pubblicazione;
- limitazione degli accessi ai dati nella misura strettamente necessaria al raggiungimento della finalità;
- trasmissione/pubblicazione di un'adeguata informativa nei confronti delle famiglie, ai sensi dell'art 13 del GDPR;
- utilizzo di modalità di trattamento idonee ad evitare violazioni (accidentali o illecite) quali, ad esempio, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato.

Si allegano:

- Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica dei requisiti ex art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022;
- Nota Ministero dell'Istruzione prot. 14 del 10/01/2022;
- Circolare del Ministero della salute prot. n. 60136 del 30/12/2021;
- Circolare congiunta del Ministero della salute e del MIUR prot. 11 dell'08/01/2022.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Teresa SANTOMARCO TERRANO
Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993

